




Avv. Maria Silvia Zampetti

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Il diritto alla bigenitorialità ai tempi del coronavirus

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

LA NORMATIVA

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

DPCM 8.3.2020

DPCM 9.3.2020

Evitare gli spostamenti (in entrata e in uscita dai territori e all'interno dei territori), salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

DPCM 22.3.2020

Divieto di trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute

No/ necessità

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 - 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

DPCM 10.4.2020

Consentiti solo gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità,
ovvero per motivi di salute

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

DPCM 26.4.2020

Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

FAQ

WWW.GOVERNO.IT

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 - 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

FAQ 10.3.2020 - WWW.GOVERNO.IT

«gli spostamenti per raggiungere i **figli minorenni** presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio»

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 - 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

FAQ 2.4.2020 - WWW.GOVERNO.IT

«Gli spostamenti per raggiungere i **figli minorenni** presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori»

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

Cosa sono le FAQ?

Non hanno «natura di fonte normativa ma solo di indirizzo interpretativo» e non possono quindi «prevalere rispetto alle fonti primarie e secondarie che individuano in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa a casa» (Trib. Bari 3.4.2020)

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

La responsabilità genitoriale impone ai genitori di individuare concordemente le misure adeguate a tutelare la salute psico-fisica della prole (accordo scritto!)

E in caso di mancato accordo?

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

BILANCIAMENTO DI INTERESSI



CON PROVVEDIMENTO
GENERALE

CASO PER CASO

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti



Diritto alla salute (psicofisica) del minore

Art. 32 Cost.

Diritto alle relazioni familiari

Art. 29 Cost.

Best interest of the child

art. 3 Conv. ONU diritti del
fanciullo+art. 117 Cost. – art. 8
CEDU

Diritto alla bigenitorialità

art. 9 Conv. ONU diritti del fanciullo+art. 117 Cost. –
art. 8 CEDU

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 - 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

In particolare, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dalla CEDU, che in particolare ha dichiarato come la relazione genitore - figlio non possa essere compressa se non nell'interesse del figlio

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti



Diritto alla salute del minore e dei suoi conviventi

Art. 32 Cost.

Diritto alla salute della collettività

Art. 32 Cost.

**Interesse pubblico
al contenimento della pandemia**

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 - 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

LA GIURISPRUDENZA

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO RESTRITTIVO

Il diritto alla bigenitorialità è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost..

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO RESTRITTIVO

App.

Bari

Videochiamate

«gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai provvedimenti emergenziali, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori»

«ritenuto, che non è verificabile se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che troverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario»

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO RESTRITTIVO

Trib. Vasto 2.4.2020

il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.; nel caso di specie – non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente»

Trib. Bari 27.3.2020 e 3.4.2020 - conformi
Trib. Napoli 26.3.2020 – conforme

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO ESTENSIVO

Il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO ESTENSIVO

Trib. Milano 11.3.2020

«alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o di divorzio vigenti»

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO ESTENSIVO

Trib. Torre Annunziata 6.4.2020

«ritenuto che, non reputando condivisibili le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei due diritti in questione, **appare preferibile l'orientamento che giustifica la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto** (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa prestata dal genitore, ovvero della provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore). **Il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori**, dovendo ritenersi, in generale, che **permanere con il genitore non coabitante presso l'abitazione dello stesso, quando sia assicurato il trasporto in sicurezza, sia a livello di rischio individuale e collettivo inferiore rispetto al rischio cui si è esposti per far fronte ad altri adempimenti (quali l'approvvigionamento di generi di prima necessità)»**

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO ESTENSIVO

Trib. Vallo Lucania 26.3.2020 – la situazione emergenziale non giustifica violazioni e/o modifiche di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti

Trib. Verona 27.3.2020

conferma frequentazione, ma con tempi «accorpati»

Trib. Brescia 31.3.2020 conforme

Trib. Busto Arsizio 3.4.2020

La sospensione del diritto di visita non può essere giustificata solo dall'emergenza sanitaria

Trib. Roma 7.4.2020

conferma frequentazione, visto che il padre risiede in zona a minor rischio epidemiologico (Trentino Alto Adige/Roma)

Trib. La Spezia 7.4.2020 conforme

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

ORIENTAMENTO ESTENSIVO

- 1) garantire la presenza effettiva di entrambi i genitori nella vita del minore;
- 2) verificare la situazione concreta:
 - mezzi di trasporto;
 - problemi di salute dei conviventi;
 - provenienza da zone «attive» a livello epidemiologico
 - età del figlio;
 - ecc.
- 3) se non vi sono particolari «indici di pericolosità», deve essere garantita al minore la frequentazione con entrambi i genitori

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

Il figlio all'estero

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

Il figlio maggiorenne: un congiunto a tutti gli effetti!

Mercoledì 29 aprile 2020
Ore 10:00 – 12.30



Avv. Maria Silvia Zampetti

GRAZIE!